

## Promemoria

### Regolamento in materia di durata del lavoro, lavoro straordinario e indennità di fine anno per i lavoratori retribuiti a ore per un periodo inferiore a un anno

#### Durata del lavoro

La durata media settimanale del lavoro definita nella Convenzione collettiva di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione dichiarata di obbligatorietà generale (CCL DOG) è di 40 ore. L'orario di lavoro lordo determinante per anno civile si calcola su questa base.

Le lavoratrici e i lavoratori sono tenuti a prestare lavoro straordinario nel quadro della loro attività, nella misura in cui glielo permette la loro capacità di prestazione personale.

L'orario di lavoro annuale nel ramo della tecnica della costruzione si applica anche alle agenzie di prestito del personale. In questo caso, **a conclusione dell'impiego** si procederà a un confronto tra la durata **effettiva** e quella **prevista** (calcolo pro rata temporis sulla base della durata dell'impiego nell'azienda acquisitrice e nel luogo di lavoro).

#### Esempio di paragone tra la durata prevista e la durata effettiva nel prestito del personale

Durata dell'impiego di 10 settimane

- Durata prevista del lavoro: 10 settimane x 40 ore = 400 ore
- Durata effettiva del lavoro: 10 settimane x 47 ore = 470 ore

#### Supplementi in caso di lavoro straordinario

In questo esempio, il lavoratore ha diritto a un supplemento del 25% per le 70 ore straordinarie prestate. Una compensazione con tempo libero di uguale durata non è prevista nel prestito di personale. Le ore straordinarie non possono essere cumulate.

#### Indennità di fine anno

Ogni lavoratore interinale ha diritto a un'indennità di fine anno (tredicesima mensilità) pari al 100% del salario mensile medio. Se la durata del rapporto di lavoro è inferiore a un anno, l'indennità di fine anno (tredicesima mensilità) sarà versata pro rata temporis.

V / 06.02.2019